



CITTÀ DI ERCOLANO

(Città Metropolitana di Napoli)

Prot. n.35482/2020 del 03.07.2020

ORDINANZA N.93/2020

OGGETTO: Interventi di disinfezione della casa di riposo "Villa delle Camelie", sita in Ercolano alla Via A. Rossi 50 - Inottemperanza Ordinanza Sindacale 38/2020 - Ulteriori disposizioni precauzionali in materia di contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

IL SINDACO

PREMESSO che:

- con Ordinanza Sindacale n. 38/2020 - prot. n. 17087/2020 del 21.03.2020 - si è ordinato alla Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE", con sede legale in Caserta (CE) alla Via S. Antonio da Padova n. 13, Partita IVA 03548340615, con sede operativa denominata "Villa delle Camelie" in Ercolano (NA) alla Via A. Rossi 44/50, nella persona di Salvatore LIGUORI, nato a Torre del Greco (NA) il 01.01.1972 e residente ivi alla Via Cimaglia n. 28/F, nella qualità di legale rappresentante e direttore sanitario della casa di riposo, sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi n. 50, di **"provvedere ad horas, qualora non abbia già provveduto, ad eseguire la disinfezione dell'intera struttura quotidianamente, nelle more della predisposizione di un calendario di sanificazione periodico settimanale da sottoporre alla competente ASL Napoli3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56"**, in solido con la Sig.ra Rita BETTARINI, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n.29 - C.F. BTTRTI44E62F402U, nella qualità di proprietaria dell'immobile in oggetto;
- con nota del 30.03.2020, indirizzata anche al Sig. Salvatore LIGUORI, presso la casa di riposo Villa delle Camelie, l'ASL Napoli 3 Sud - dipartimento di prevenzione - UOPC 56, ha relazionato quanto segue: **"A seguito della positività al covid 19 di più ospiti della sua struttura ed alcuni decessi di cui l'ultimo oggi anche se ancora in attesa della constatazione del Medico di Medicina Generale o del Medico legale, considerato che furono richiesti i tamponi rinofaringei a tutti gli ospiti (15) in data 24 marzo e per gli operatori (3) in data 28/3 si chiede alla S.V. se sono state applicate le misure di prevenzione come già indicato e comunque da schema accluso, se la sanificazione degli ambienti così come da ordinanza sindacale da me proposta è stata effettuata e se è prevista la sua ripetizione e con quale frequenza ed infine se la S.V. ha assicurato il benessere degli ospiti così come indicato nella precedente nota 1139 del 23/3/2020"**;
- con successiva nota prot. 528 del 02/04/2020, registrata al protocollo generale del Comune in pari data con il n.18628/2020, indirizzata, tra gli altri, al sopra citato Sig. Salvatore LIGUORI presso la casa di riposo "Villa delle Camelie", l'ASL Napoli 3 Sud - dipartimento di prevenzione - UOPC 56, ha, ulteriormente, relazionato quanto segue: **"A seguito della comunicazione in data 1/4 in merito alla positività al covid 19 dei Sig.ri: D.D.M., S.A., R.A., B.C., I.G. e L.S. ospiti e personale della struttura in oggetto, la S.V. e per Suo tramite la proprietà è tenuta a garantire ancora più attentamente, per non incorrere alle sanzioni civili e penali previste dalla normativa vigente, il benessere degli ospiti sia dal punto di vista alimentare che da quello assistenziale alla persone ed alla cura nonché le distanze previste tra gli ospiti sia positivi che non ed al massimo quelle**

possibili tra gli ospiti ed il personale, garantendo, inoltre, l'utilizzo da parte di tutti dei dispositivi di protezione individuale, **seguire le norme igieniche indicate dal Ministero e dall'amministrazione comunale** come anche quelle sull'allontanamento dei rifiuti.

Contemporaneamente, la S.V., è a conoscenza che sia gli ospiti che la Sua stessa persona, nonché gli altri dipendenti della casa di riposo che hanno avuto contatti nei quattordici giorni precedenti alla notizia della positività al covid 19 di ieri, sono in sorveglianza fiduciaria obbligatoria per ulteriori giorni 14 (fino al 15 Aprile 2020) e devono rispettare la quarantena all'interno della struttura.

Nel contempo tutti, residuo personale, Lei e tutti gli ospiti dovranno essere forniti ed utilizzare i dispositivi di protezione individuali previsti (almeno mascherine chirurgiche guanti monouso);

allegando il "PROTOCOLLO OPERATIVO EMERGENZA COVID-19" che detta i necessari provvedimenti, anche cautelativi per il contenimento della diffusione della malattia ad altre persone, da adottare, nondimeno quelli della pulizia e disinfezione degli ambienti, tra cui alcuni con cadenza quotidiana;

- con successiva Ordinanza Sindacale n. 59/2020 del 28.04.2020, tra l'altro, si è:

➤ **ordinato:**

- alla **Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE"**, con sede legale in Caserta (CE) alla Via S. Antonio da Padova n. 13, Partita IVA 03548340615, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Salvatore LIGUORI, nato a Torre del Greco (NA) il 01.01.1972 e residente ivi alla Via Cimaglia n. 28/F, **quale soggetto gestore della struttura ricettiva**, sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi nr. 50, denominata "**Villa delle Camelie**", adibita a casa di riposo per pensionati e per anziani, **di provvedere ad horas ad eseguire quotidianamente la disinfezione dell'intera struttura, fino al termine del periodo di quarantena e/o avvenuta guarigione dei soggetti ospiti della predetta struttura ricettiva** salvo diverse indicazioni da parte della competente ASL Napoli3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56;
- alla **Sig.ra Rita BETTARINI**, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n.29 – C.F. BTTRTI44E62F402U, **nella qualità di proprietaria dell'immobile**, sito in Ercolano alla Via A. Rossi n. 50, nel quale viene esercitata la gestione della struttura ricettiva denominata "**Villa delle Camelie**", affinché provveda ad horas, con vincolo di solidarietà, con la suindicata Società Cooperativa, ad eseguire la disinfezione dell'intera struttura con le modalità sopraindicate.

➤ **disposto**, tra l'altro,

- che le disinfezioni dovranno essere eseguite con le modalità indicate nell'Ordinanza Sindacale 38/2020 e integralmente confermate con la presente, nonché con quelle esplicitamente disposte dall'ASL Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56 - del 30.03.2020 e del 02.04.2020;

➤ **irrogata**, per l'inottemperanza all'Ordinanza Sindacale n. 38/2020, ai sensi del combinato disposto degli articoli: art.1, co. 2 (in particolare lettere "z" ed "ee") - art. 2, co. 3 - art. 3 - art. 4, co. 1, 2, 3, 5, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, la sanzione amministrativa nella misura di € 6.000,00 (euro seimila) nei confronti:

- della **Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE"**, con sede legale in Caserta (CE) alla Via S. Antonio da Padova n. 13, Partita IVA 03548340615, **quale soggetto gestore della struttura ricettiva**, sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi nr. 50, denominata "**Villa delle Camelie**";

in solido con

- la **Sig.ra Rita BETTARINI**, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n.29 – C.F. BTTRTI44E62F402U, **nella qualità di proprietaria dell'immobile**, sito in Ercolano alla Via A. Rossi n. 50, nel quale viene esercitata la gestione della struttura ricettiva denominata "**Villa delle Camelie**";

➤ **avvertito** che,

- nel caso in cui la Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" e/o in solido la Sig.ra Rita BETTARINI, non avessero ottemperato, entro e non oltre 24 ore dalla notifica della medesima Ordinanza 59/2020, si sarebbe proceduto con l'esecuzione d'ufficio, in

danno dei medesimi, a mezzo della società affidataria del servizio di cui alla determina dirigenziale n. 11/18/184 del 09.04.2020, catalogata in data 14.04.2020 con il n. 750;

- nel caso di perdurata inadempienza, si sarebbe irrorata la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'attività per giorni 30 (trenta) e, se del caso, la sospensione o la revoca dell'autorizzazione commerciale, con l'obbligo, a cura e spese dei soggetti testé indicati, di continuare a far soggiornare all'interno della struttura "Villa delle Camelie" gli attuali ospiti fino alla loro completa guarigione;
- con nota del **07.05.2020**, trasmessa a mezzo pec e registrata al protocollo generale del Comune in data 08.05.2020 con il n. 23545, il Sig. Salvatore Liguori, nella qualità di legale rappresentante p.t. della Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE", ha rappresentato, tra l'altro, quanto segue:
 - **D)** in ottemperanza alla predetta ordinanza sindacale (del **21.03.2020**), in data **23.03.2020**, la società Evergreen ha eseguito tempestivamente un primo intervento di sanificazione, la certificazione del quale è stata comunicata al competente Ufficio di prevenzione dell'ASL NA 3 SUD, a mezzo pec, all'indirizzo ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it, riportato nella citata ordinanza sindacale;
 - **E)** in pari data (**23.03.2020**) il Sig. Liguori, **telefonticamente, concordava** con il responsabile dell'Ufficio di prevenzione dell'ASL NA 3 SUD, un programma di interventi che contemplava, in un primomomento, un intervento a settimana;
 - **H)** con comunicazione telefonica, successiva alla predetta pec, il responsabile dell'Ufficio di prevenzione ha disposto che, a decorrere dalla successiva settimana, ovvero dal **13.04.2020**, gli interventi di sanificazione dovevano passare da uno a due a settimana;
 - **L)** alla luce dell'evidente carenza di flussi informativi e della palese contraddittorietà tra le disposizioni di cui agli atti amministrativi emanati da codesto spett.le Ente e quelle dettate dal competente Dipartimento di Prevenzione dell'ASL NA 3 SUD, con pec del **15.04.2020**, inoltrata al predetto Ufficio dalla Evergreen Società Cooperativa nonché, per conoscenza, al responsabile dell'Ufficio Protezione ambientale di codesto spett.le Ente, veniva formalmente richiesto di precisare se "l'esecuzione degli interventi di sanificazione secondo le cadenze indicate ovvero due interventi a settimana - possa considerarsi avvenuto in sintonia con le disposizioni impartite dallo stesso e, quindi, conforme al programma di lavoro con lo stesso concordato, con la conseguenza che il disposto di cui alla richiamata ordinanza sindacale possa ritenersi ottemperato: ciò al fine di scongiurare il rischio di esecuzione degli interventi in danno della società cooperativa da me rappresentata, peraltro secondo cadenze non in linea con quelle disposte";
 - **R)** in considerazione della palese distonia tra i provvedimenti adottati e quelli disposti dal Dipartimento di prevenzione dell'ASL Na 3 SUD, competente all'esercizio dei poteri di controllo e di vigilanza, con ulteriore pec del 04.05.2020, il Sig. Liguori sollecitava il predetto ufficio a chiarire se il programma degli interventi di sanificazione, secondo la cadenza di due interventi a settimana, fosse stato effettivamente concordato e puntualmente seguito;
 - **S)** in riscontro alla predetta pec, con nota del 05.05.2020, assunta a prot. n. 876, a firma del Coordinatore U.O.P.C. 55, 56 e 59 dell'ASL NA 3 SUD, dott. Francesco Fanara, inoltrata alla Società Evergreen, nella citata qualità, nonché al Sindaco di Ercolano, nonché al Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL NA 3 SUD, a definitivo chiarimento di qualsivoglia equivoco, veniva attestato che: "...a seguito della presenza di persone positive al Covid – 19 Le furono date indicazioni sia sulle procedure di pulizia giornaliera, parere favorevole alla sanificazione due giorni alla settimana da effettuarsi tramite ditta autorizzata. Tale programma, che Lei ha osservato, giuste attestazioni che mi invia della ditta "Doma" srls che lei stesso ha scelto sono conformi a quanto suggerito dalle buone prassi igieniche e dovranno mantenersi con la stessa intensità fino alla guarigione dell'ultimo positivo rimasto – omissis – in seguito potranno essere riconsiderate sempre dopo nostra supervisione";
- con la sopra citata nota 23545/2020, il Sig. Salvatore Liguori ha chiesto "in via di autotutela, l'annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 59 del 2020, assunta a prot. n. 22035/2020 del 28.04.2020, notificata il 12.05.2020, nonché della presupposta Determina Dirigenziale n. 750 del 14.04.2020, a firma del Dirigente

del Settore Servizi Tecnici, Servizio di Protezione Ambientale, notificata in data 18.04.2020, onde evitare che l'esponente sia costretto ad impugnare i predetti atti amministrativi dinanzi al Tribunale Amministrativo della Regione Campania – Napoli”;

- con nota del 15.05.2020, trasmessa a mezzo pec e registrata al protocollo generale del Comune in data 18.05.2020 con il n. 25301, la Sig.ra Bettarini, nella qualità di proprietaria dell'immobile, sito in Ercolano alla Via A. Rossi n. 50 e destinataria anch'essa delle citate Ordinanze Sindacali, ha rappresentato le medesime osservazioni formulate Sig. Salvatore Liguori e, parimenti, chiesto l'annullamento dei sopra citati atti.

PRESO ATTO

- della nota prot. n. 876 del 05.05.2020, registrata al protocollo generale del Comune in data 06.05.2020 con il n. 22976, con la quale il Coordinatore dell'ASL Napoli3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56 - in risposta alla richiesta avanzata dal Sig. Salvatore Liguori, come in premessa generalizzato, ha attestato quanto segue: *“Le attesto che a seguito della presenza di persone positive al Covid 19 Le furono date indicazioni sia sulle procedure di pulizia giornaliera parere favorevole alla sanificazione due giorni alla settimana da effettuarsi tramite ditta autorizzata. Tale programma, che Lei ha osservato, giuste attestazioni che mi invia della ditta “DOMA” srls service che Lei stesso ha scelto sono conformi a quanto suggerito dalle buone prassi igieniche e dovranno mantenersi con la stessa intensità fino alla guarigione dell'ultimo positivo rimasto (Sig. Russo Antonio), in seguito potranno essere riconsiderate sempre dopo nostra supervisione”;*
- delle attestazioni di disinfezione di misure cautelari preventive, volte al contenimento del rischio epidemiologico da COVID-19, trasmesse dalla Soc. Coop. “EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE”, eseguite dalla ditta “DOMA” srls Multiservice nelle seguenti date: 23.03.2020 - 31.03.2020 - 06.04.2020 - 09.04.2020 - 14.04.2020 - 18.04.2020 - 21.04.2020 - 25.04.2020 - 02.05.2020 - 05.05.2020 - 09.05.2020 - 13.05.2020 - 16.05.2020 - 19.05.2020 - 23.05.2020 - 26.05.2020 - 30.05.2020 - 03.06.2020 - 06.06.2020 - 09.06.2020 - 13.06.2020 - 16.06.2020 - 19.06.2020 - 23.06.2020 - 27.06.2020 - 30.06.2020.

RICHIAMATO la nota prot. n. 31759/2020 del 16.06.2020 con la quale il Dirigente del Settore Servizi Tecnici:

- ha affermato che ricorrono gli estremi per l'annullamento della Determina Dirigenziale n. 11/18/184 del 09.04.2020, catalogata in data del 14.04.2020 con il n. 750, in quanto le attestazioni trasmesse dalla Società Evergreen ricalcano quanto indicato dall'ASL già a far data dal 5 maggio 2020; nonché, ai fini della compiuta valutazione circa la richiesta di annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 59 del 28.04.2020 ha chiesto:
- al Coordinatore dell'ASL Napoli3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56, di comunicare formalmente la data in cui ha fornito al Sig. Liguori le indicazioni della periodicità degli interventi di sanificazione
- al Sig. Liguori e alla Sig.ra Bettarini l'attestazione di avvenuta consegna della pec inoltrata all'ASL e per conoscenza al Dirigente del Settore Servizi Tecnici in data 15.04.2020 con la quale chiedeva formalmente richiesto di precisare se *“l'esecuzione degli interventi di sanificazione secondo le cadenze indicate ovvero due interventi a settimana - possa considerarsi avvenuto in sintonia con le disposizioni impartite dallo stesso e, quindi, conforme al programma di lavoro con lo stesso concordato, con la conseguenza che il disposto di cui alla richiamata ordinanza sindacale possa ritenersi ottemperato: ciò al fine di scongiurare il rischio di esecuzione degli interventi in danno della società cooperativa da me rappresentata, peraltro secondo cadenze non in linea con quelle disposte”*, come riportato al punto L) delle richieste di annullamento dell'Ordinanza Sindacale n. 59/2020.

VALUTATE le richieste di annullamento prot. n. 23545 del 08.05.2020 e prot. n. 25301 del 18.05.2020 dell'Ordinanza Sindacale 59/2020, nonché della determina dirigenziale n. 11/18/184 del 09.04.2020, catalogata in data 14.04.2020 con il n. 750.

ATTESO che:

- il Dirigente del Settore Servizi Tecnici con determina dirigenziale n. 11/18/327 del 02/07/2020, catalogata in pari data con il n. 1291, già ha provveduto, tra l'altro, ad annullare la determina dirigenziale n. 11/18/184 del 09.04.2020, catalogata al n. 750 il 14.04.2020;
- a tutt'oggi, non risultano riscontrate le richieste avanzate con nota prot. n. 31759/2020 dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici né dal Coordinatore dell'ASL Napoli3 Sud - Dipartimento di Prevenzione - UOPC 56, né dal Sig. Sig. Salvatore LIGUORI e né dalla Sig.ra Rita BETTARINI.

RITENUTO di accogliere parzialmente la richiesta di annullamento dell'Ordinanza Sindacale 59/2020, nel senso di prendere atto della determina di annullamento determina dirigenziale n. 11/18/184 del 09.04.2020, catalogata al n. 750 il 14.04.2020, di annullare la sanzione amministrativa accessoria circa la chiusura dell'attività e la sospensione o la revoca dell'autorizzazione commerciale, e di sospendere la sanzione amministrativa, in attesa di completo riscontro alla nota prot. n. 31759/2020 del 16.06.2020.

VISTO gli articoli 50 e 54, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e smi che disciplinano, rispettivamente, il potere del Sindaco quale Autorità sanitaria locale in caso di emergenza sanitaria e le attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale.

VISTO, il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35. per le motivazioni espresse in narrativa

ORDINA

con decorrenza immediata,

- di revocare parzialmente l'Ordinanza Sindacale 59/2020 in relazione alla sanzione amministrativa accessoria circa la chiusura dell'attività e la sospensione o la revoca dell'autorizzazione commerciale;
- di sospendere la sanzione amministrativa di cui all'Ordinanza Sindacale 59/2020, in attesa di completo riscontro alla nota prot. n. 31759/2020 del 16.06.2020, che dovrà essere reso entro e non oltre trenta giorni decorrenti dalla notifica del presente atto.

DISPONE

- che le disinfezioni dovranno continuare ad essere eseguite secondo il protocollo indicato dall'ASL Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56-fino a diversa comunicazione di quest'ultima;
- che le disinfezioni dovranno continuare ad essere eseguite da personale specializzato, con materiali idonei e certificati e non nocivi alla persona;
- che le attestazioni di avvenuta esecuzione della disinfezione con allegate certificazioni dovranno essere trasmesse al Comune di Ercolano, il giorno seguente all'intervento, all'indirizzo di posta elettronica: protezioneambientale.ercolano@pec.it.

DISPONE

- al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, in caso di inadempienza da parte dei soggetti destinatari della presente Ordinanza, di procedere alla determinazione della sanzione amministrativa secondo quanto stabilito da decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35.

DISPONE

- la notifica della presente ordinanza:
 - alla **Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE**, nella persona del suo legale rappresentante pro tempore Sig. Salvatore LIGUORI, nato a Torre del Greco (NA) il 01.01.1972 e residente ivi alla Via Cimaglia n. 28/F, quale soggetto gestore della struttura ricettiva, sita in Ercolano (NA) alla Via Alessandro Rossi n. 50, denominata "Casa di Riposo Villa delle

Camelie" a mezzo posta elettronica certificata, al seguente indirizzo: coopevergreen@pec.it;

- alla **Sig.ra Rita BETTARINI**, nata a Montalcino (SI) il 22.05.1944, residente in Cetara (SA) alla via Salvo D'Acquisto n.29 - CF BTTRT144E62F402U, nella qualità di proprietaria dell'immobile sito in Ercolano alla Via A. Rossi n. 50, nel quale viene esercitata l'attività di casa di riposo denominata "Villa delle Camelie";
- all'**Azienda Sanitaria Locale Napoli 3 Sud - DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE - UOPC 56** - all'indirizzo pec: ds56.uopc@pec.aslnapoli3sud.it, affinché informi la scrivente Autorità in merito alle iniziative intraprese o meno dalla Soc. Coop. "EVERGREEN SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE - IMPRESA SOCIALE" circa il riscontro a quanto chiesto dal Dirigente del Settore Servizi Tecnici con nota prot. n. 31759/2020 del 16.06.2020.

DISPONE, infine

- la trasmissione del presente provvedimento:
 - 1) al Prefetto di Napoli;
 - 2) al Presidente della Regione Campania;
 - 3) al Dirigente del Settore Servizi Tecnici, al Comandante della Polizia Locale, al Dirigente SUAP e all'Avvocatura Municipale;
 - 4) al Commissariato Portici Ercolano - Ufficio Controllo del Territorio;
 - 5) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
 - 6) alle Forze dell'Ordine, per la predisposizione di adeguati interventi e servizi di vigilanza per assicurare la scrupolosa osservanza di quanto disposto, come di seguito:
 - Tenenza dei Carabinieri di Ercolano,
 - Guardia di Finanza di Portici,
 - Commissariato di P.S. Portici – Ercolano,
 - Carabinieri Corpo Forestale,
 - Capitaneria di Porto di Torre del Greco;
- l'inserimento della presente nel registro delle Ordinanze Sindacali;
- la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Ercolano;
- l'effetto immediato della presente Ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente Ordinanza è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sede di Napoli - entro 60 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione, ovvero, in alternativa, al Capo dello Stato - entro 120 giorni, sempre decorrenti dalla data di pubblicazione.

Dal Palazzo di Città, 3 luglio 2020



Il Sindaco

Avv. **Ciro Buonajuto**